

Regione Siciliana



Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

- VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- VISTA la Direttiva 2007/60/CE (Flood Risk Directive), del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico ed alla gestione dei rischi di alluvioni;
- VISTA la Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA la Direttiva "Habitat" 92/42/CEE che prevede la creazione di una Rete Ecologica Europea;
- VISTA la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- VISTA la Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- VISTA la Direttiva 2001/42/CE (Strategic Environmental Assessment), che obbliga al coinvolgimento attivo degli abitanti nei processi decisionali sulle questioni ambientali;
- VISTA la Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
- VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004, il quale prevede che le Regioni possano individuare gli ambiti fluviali di bacini/sottobacini come ambiti/aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione;
- VISTA la Legge 14/2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della "Convenzione di Aarhus" sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
- VISTO il collegato ambientale alla legge di stabilità, legge 28 dicembre 2015, n. 221, e la conseguente introduzione all'interno del Testo Unico Ambientale D.lgs.152/2006, dell'art. 68bis avente la seguente formulazione: *"I contratti di fiume e di lago concorrono alla definizione e all'attuazione della pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree."*
- VISTA la Legge 662/96 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 2, comma 203, che individua lo strumento della *"Programmazione negoziata"*, come forma di regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica

finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

VISTO il Decreto Legislativo 12 settembre 2014, n.133 recante “ Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, con particolare riferimento all’articolo 7 - Norme in materia di gestione delle risorse idriche;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la Parte III del suddetto decreto riguardante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 concernente :“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P. Reg. 22 ottobre 2014, n.27 concernente :“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni” ed attuazione dell’articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9”;

VISTO il D.P.Reg. n. 472/Area1^/S.G. del 4 Novembre 2015, assunto al protocollo n.7341/Gab. del 5 novembre 2015, con il quale il dott. Maurizio Croce è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015, n.19, recante “*Norme in materia di risorse idriche*”;

VISTO il Decreto Assessoriale n°230/Gab. dell’11 settembre 2014 d’istituzione del “Tavolo tecnico interdipartimentale“ per il supporto al processo di elaborazione del Piano di gestione del rischio Alluvioni;

VISTO il “*Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia*” che prevede quali strumenti di programmazione negoziata, i Contratti di Fiume;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 6 agosto 2014, n. 231, con la quale sono state apprezzate le Linee di indirizzo strategico per la redazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;

VISTO il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (PGRA) la cui procedura di approvazione amministrativa è ancora in corso, che, in Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, individua quali strumenti di programmazione negoziata i contratti di fiume;

CONSIDERATO che nel 2007 è stato istituito il “Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume” con la finalità di contribuire al miglioramento delle politiche d'intervento nei territori fluviali; nel 2010 è stata emanata la *Carta Nazionale dei Contratti dei Fiume* (V° Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano, 2010 ratificata nel VI° Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Torino, 2012), attualmente sottoscritta da 15 Regioni italiane; nel 2015 il Tavolo Nazionale, con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e di ISPRA, ha prodotto un documento di indirizzo per i Contratti di Fiume contenente “*Definizioni e requisiti qualitativi di base*”;

CONSIDERATO che il ruolo della Regione è di raccordo tra le strategie nazionali e locali, di guida e supporto operativo attraverso le varie strutture regionali competenti per materia, ed inoltre la Regione assicura la coerenza tra le azioni previste nei contratti di fiume con i propri strumenti di pianificazione e programmazione e verifica il rispetto degli impegni assunti anche nella pianificazione e programmazione locale;

RILEVATO che ad oggi, nella Regione Siciliana, secondo le modalità previste nel sopracitato documento nazionale "*Definizioni e requisiti qualitativi di base*", e, più precisamente nel *Documento d'intenti* di cui al punto 2.a) del paragrafo 2. *Requisiti d'impostazione*, sono stati avviati svariati Contratti di fiume e di costa, che hanno aderito ai principi della "Carta Nazionale dei CdF" ed altri sono in procinto di essere avviati;

CONSIDERATO che il Documento d'intenti sopra citato, è stato redatto secondo uno schema tipo, coerentemente con quanto già indicato dalla prassi e predisposto da altre regioni, e comprende, tra l'altro: l'indicazione del Comune capofila, gli obiettivi realizzativi, i comuni sottoscrittori che condividono la metodologia operativa, le azioni prioritarie da mettere in atto e, tra queste, la costituzione di una Segreteria tecnica che avrà il compito di supportare gli enti firmatari nella fase di avvio del processo di sviluppo sostenibile locale volto alla definizione dello scenario strategico di riferimento (Piano di Azione locale);

RILEVATO che le determinazioni adottate dagli Enti locali costituenti i Contratti di fiume e/o di costa nei rispettivi bacini idrografici del territorio Regionale già oggi richiamano, nella maggioranza, i dettami richiesti dalla "Carta Nazionale dei Contratti di Fiume" ed i dettami del Documento d'indirizzo redatto dal Ministero dell'Ambiente, ISPRA e Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume - 12 marzo 2015 "*Definizioni e requisiti qualitativi di base*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 25 settembre 2015, adottata su proposta dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, con la quale la Regione Siciliana ha deliberato di aderire alla Carta nazionale dei Contratti di fiume e di riconoscere e promuovere i Contratti di Fiume quali forme di programmazione negoziata e partecipata ai fini della riqualificazione ambientale dei bacini idrografici della Sicilia;

CONSIDERATO che la stessa Deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 25 settembre 2015 prevedeva la costituzione di una *Cabina di regia regionale*, composta dai rami dell'Amministrazione regionale principalmente coinvolti in tale processo con lo scopo di coordinare i lavori relativi ai Contratti di Fiume, e che è opportuno che la stessa assuma la denominazione di *Tavolo regionale di coordinamento* in analogia con quanto si verifica nelle altre regioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 23 ottobre 2017, adottata su proposta dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, con la quale la Regione Siciliana ha apprezzato i contenuti del presente decreto e relativi allegati;

RITENUTO, pertanto, di dover condividere il documento "*Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume*"(all.1) e approvare i contenuti minimi dello schema base del "*Documento d'intenti*" (all.2) di cui sopra, di istituire il *Tavolo regionale di coordinamento* dei Contratti di Fiume presso l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, composto dai Dirigenti generali dei rami dell'Amministrazione regionale, con lo scopo di coordinare, orientare e supportare i Contratti di Fiume verso uno sviluppo omogeneo e coerente con gli obiettivi nazionali, e di istituire contestualmente l'*Osservatorio regionale dei Contratti di Fiume* della Regione Siciliana, quale organo tecnico di supporto al Tavolo regionale di coordinamento dei Contratti di fiume, con funzioni di monitoraggio delle azioni

e delle iniziative intraprese dallo stesso, in coerenza con i Requisiti di qualità nazionali emanati dal Ministero dell'Ambiente ISPRA e dal Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume;

L'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

1. di condivide il documento nazionale “*Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume*” (all.1) redatto dal Gruppo di Lavoro 1 del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e di ISPRA, che armonizza l'interpretazione dei Contratti di Fiume su tutto il territorio italiano, quale documento metodologico e d' indirizzo;
2. di approvare i contenuti minimi del “*Documento d'intenti*” redatto secondo uno schema tipo, coerentemente con quanto già indicato dalla prassi e predisposto da altre regioni, di cui al punto 2.a) del paragrafo 2. *Requisiti d'impostazione* del documento nazionale “*Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume*”, contenente *le motivazioni e gli obiettivi generali, le criticità specifiche* oggetto del CdF e la *metodologia di lavoro*, allegandolo al presente decreto quale parte integrante (all.2) e la cui sottoscrizione attiva ufficialmente il processo “*Verso il Contratto di Fiume*” (*di Lago, di Laguna, di Costa, di Foce, di Falda*) che porterà, al termine del percorso di formazione, alla stipula del Contratto di Fiume.

Art. 3

E' istituito il *Tavolo regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume*, con la finalità di supportare lo sviluppo dei CdF attivati e da attivarsi sul territorio della Regione Siciliana, presso l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, come di seguito composto:

Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Urbanistica o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale della Programmazione o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico o suo delegato;
Dirigente generale del Dipartimento regionale Turismo, dello Sport e dello Spettacolo o suo delegato.

Sono altresì componenti del Tavolo regionale di coordinamento dei Contratti di Fiume, designati successivamente alla data del presente decreto:

Un rappresentante dell'Autorità di Distretto idrografico;

Il Direttore dell'A.R.P.A. o suo delegato;

Un Rappresentante del Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume;

Un Rappresentante dei Contratti di Fiume regionali nominato tra quelli attivati alla data del presente decreto;

Un rappresentante individuato dalle principali Associazioni ambientaliste;

Un rappresentante individuato dall'ANCI;

Un esperto in materia di Contratti di Fiume designato dall'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Il dirigente responsabile dell'Osservatorio regionale dei Contratti di fiume con funzioni di segretario (di cui all'art. 4).

Altri eventuali soggetti attualmente non inclusi potranno essere cooptati su proposta dei componenti e decisione maggioritaria dei membri del Tavolo stesso.

Il Tavolo regionale di coordinamento dei Contratti di Fiume è presieduto dall'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Art. 4

E' altresì istituito l'*Osservatorio regionale dei Contratti di fiume* della Regione Siciliana, quale organo tecnico di supporto al Tavolo regionale di coordinamento dei Contratti di fiume, con funzioni di monitoraggio delle azioni e delle iniziative intraprese dallo stesso, in coerenza con i Requisiti di qualità nazionali emanati dal Ministero dell'Ambiente ISPRA e dal Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume.

L'Osservatorio regionale dei Contratti di fiume è così costituito: un componente per ciascuno dei Dipartimenti regionali dell'Ambiente, dell'Acqua e dei Rifiuti, della Programmazione, dell'Agricoltura, della Pesca Mediterranea e del Dipartimento Tecnico.

Il Coordinamento dell'Osservatorio regionale dei Contratti di fiume è affidato ad un Dirigente regionale dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente appositamente individuato, a cui competono anche le funzioni di segretario del Tavolo regionale di coordinamento di cui all'articolo 2.

Art. 5

Il Tavolo regionale di coordinamento dei Contratti di fiume di cui all'articolo 3 ha il precipuo compito di supportare lo sviluppo e orientare i Contratti di fiume regionali verso una diffusione coerente con gli obiettivi nazionali e regionali di tutela, corretta gestione delle risorse idriche e valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Al Tavolo regionale di coordinamento dei Contratti di fiume, avvalendosi del contributo dell'Osservatorio regionale dei Contratti di fiume, competono altresì: la diffusione sul territorio regionale della documentazione prodotta a scala nazionale sui Contratti di Fiume (dal Ministero dell'Ambiente, ISPRA e Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume); la promozione dei Contratti di Fiume quali forme volontarie di programmazione strategica negoziata e

partecipata ai fini della riqualificazione e miglioramento ambientale dei bacini idrografici e della risorsa idrica in Sicilia; l'organizzazione di eventi pubblici a scala regionale e nazionale sui CdF; la convocazione di una Assemblea dei Contratti di fiume attivati nella Regione Siciliana; la predisposizione di documenti di approfondimento sugli indirizzi strategici e sulle conoscenze nazionali e regionali disponibili (ad esempio attraverso la redazione di un atlante degli obiettivi dei CdF); le azioni di sensibilizzazione sui temi trattati dai CdF rivolte alle comunità locali, ai giovani, alle scuole. Tutte le attività del Tavolo regionale di coordinamento dei Contratti di fiume, saranno condotte con lo scopo precipuo di fornire un supporto alla diffusione ed alla qualità dei processi di Contratto di Fiume in Sicilia in raccordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume.

Art. 6

Per i componenti del Tavolo regionale di coordinamento e dell'Osservatorio regionale dei Contratti di fiume non è previsto alcun compenso o rimborso spese.

Art. 7

Dal presente decreto non discende alcun onere a carico del Bilancio regionale.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto, non soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27/4/99 n. 10, sarà pubblicato, per esteso, sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, nonché, per esteso, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Palermo 31/10/2017

FIRMATO
L'Assessore
Maurizio CROCE

Tavolo Nazionale Contratti di Fiume

Gruppo di Lavoro 1:

*Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale
e definizione di criteri di qualità*

DOC1 - 12 marzo 2015

DEFINIZIONI E REQUISITI QUALITATIVI DI BASE dei Contratti di Fiume

Il documento è stato redatto dal Gruppo di Lavoro 1 “*Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale, definizione di criteri di qualità*” del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume

Coordinamento

Gabriela Scanu - Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare Segreteria Tecnica
Ministro
Mauro Bencivenga - ISPRA
Andrea Bianco - ISPRA
Massimo Bastiani - Tavolo Nazionale CdF

Membri del gruppo di lavoro

Rossella Zadro, Daniela Luise, Maria Elisa Zuppioli - Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Elena Porro, Floriana Clemente- Regione Piemonte
Viviane Iacone, Mario Clerici - Regione Lombardia
Cristiana Avenali - Regione Lazio
Domenico Sportiello - Regione Campania
Francesco Puma - Autorità di Bacino del Po
Giorgio Cesari, Remo Pelillo - Autorità di Bacino del Tevere
Roberto Casarin, Antonio Ziantoni – Autorità di bacino dell'Adige
Vera Corbelli, Raffaella Nappi – Autorità di Bacino del Liri Garigliano Volturno
Giorgio Zampetti - Legambiente
Andrea Goltara, Giuseppe Dodaro, Ileana Schipani - Centro Italiano per la Riqualficazione Fluviale - CIRF
Andrea Agapito Ludovici - WWF Italia ONLUS
Annamaria Martucelli - Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni - ANBI
Giorgio Pineschi - Sogesid
Riccardo Santolini - Università di Urbino "Carlo Bo" Dipartimento: Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente
Doriana Calilli - Provincia di Teramo
Gaetano Martino - Università di Perugia Facoltà di Agraria
Paola Rizzuto, Claudia Marazzita, Elio Lappano - Commissione Difesa del Suolo ed Urbanistica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza
Patrizio Schiazza – Ambiente e/Vita Abruzzo Onlus
Giancarlo Gusmaroli - Ecoingegno

1. INTRODUZIONE

Il presente documento stabilisce la *definizione* e i *requisiti di base* dei Contratti di Fiume (CdF), con l'intento di armonizzarne l'interpretazione su tutto il territorio italiano. Nello sviluppo dei CdF si dovrà altresì tener conto delle esigenze e peculiarità dei territori.

I requisiti sono stati elaborati nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro (GdL 1 sul *Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale e definizione di criteri di qualità*) istituito dal *Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume*¹, a partire dalla *Carta nazionale dei Contratti di Fiume*².

Il GdL è coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in collaborazione con ISPRA ed è costituito da rappresentanti di regioni, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e soggetti privati che operano nel settore della riqualificazione fluviale e della tutela ambientale.

2. DEFINIZIONI

Contratti di Fiume (CdF): strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.

I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d'Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo.

I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni³ e del Piano di gestione delle acque⁴.

¹ *Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume nasce nel 2007 come gruppo di lavoro del Coordinamento A21 Locali italiane, con l'obiettivo di creare una comunità in grado di scambiare esperienze e promuovere i Contratti di Fiume in Italia. Al tavolo collaborano vari soggetti: Regioni, Province, gruppi di Comuni, associazioni o singole comunità, che intendono avviare o hanno già avviato strategie per salvaguardare fiumi, laghi e coste marine in modo partecipato e cooperativo.*

² *V Tavolo nazionale dei CdF, Milano 2010 <http://www.contrattidifiume.it/1140,News.html>*

³ *Art. 7 decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49, "Attuazione della direttiva 2007/60 relativa alla valutazione ed alla gestione del rischio da alluvioni".*

Rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, qualora gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l'attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume.

3. I REQUISITI DI BASE DEI CONTRATTI DI FIUME

I requisiti di seguito riportati sono stati identificati affinché i CdF si intendano come strumenti operativi, che producono risultati concreti e monitorabili nel breve e medio periodo, finalizzati ad affrontare le problematiche ambientali e territoriali emergenti di una specifica area perseguendo, a scala locale e/o di area vasta, l'integrazione e il coordinamento dei piani e programmi già esistenti e gli interessi di quel territorio e non trattandosi di nuovi livelli di programmazione o pianificazione che esauriscono la propria funzione con l'atto di sottoscrizione del Programma d'Azione.

Sulla base di questi presupposti, nel definire i requisiti minimi dei CdF, si è ritenuto fondamentale tener conto di criteri che favoriscano:

- l'avvio di processi partecipativi dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi;
- la coerenza dei CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inseriscono ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti su quel territorio.

I criteri qualitativi di base di seguito elencati sono distinti in 2 gruppi.

Le indicazioni di cui al gruppo 1) *Requisiti di finalità e coerenza dei CdF*, sono finalizzate a chiarire le relazioni tra i CdF e le normative ambientali, con particolare riferimento alla direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE), ai relativi obiettivi, alle direttive figlie, e i Piani e programmi esistenti sul territorio.

I criteri del gruppo 2) *Requisiti di impostazione di un Contratto di Fiume*, invece, riguardano le fasi ritenute essenziali per l'articolazione di un CdF.

1) Requisiti di finalità e coerenza

- 1.a)** I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva

⁴ Art.117 parte III, "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

quadro sulle acque)⁵, che prevede il raggiungimento del “buono stato” di qualità dei corpi idrici, alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni)⁶, e alle direttive 42/93/CEE⁷ (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina)⁸, in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l'attuazione delle suddette direttive.

- 1.b)** I contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto del CdF e, qualora necessario, possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in conformità con gli obiettivi delle normative ambientali di cui al punto precedente.

2) Requisiti di impostazione

I Contratti di Fiume si articolano nelle seguenti fasi:

- 2.a)** condivisione di un Documento d'intenti contenente *le motivazioni e gli obiettivi generali*, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, *le criticità* specifiche oggetto del CdF e la *metodologia di lavoro*, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio all'attivazione del CdF;
- 2.b)** messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF, come ad es.: la produzione di una monografia d'area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa un'analisi qualitativa delle principali funzioni ecologiche), territoriale e socio-

⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

⁶ Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni

⁷ Direttiva 42/93/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica

⁸ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

economico (messa a sistema delle conoscenze), la raccolta dei Piani e Programmi (quadro programmatico), l'analisi preliminare sui portatori di interesse e le reti esistenti tra gli stessi. Tra le finalità dell'analisi vi è la definizione e/o valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi;

- 2.c)** elaborazione di un Documento strategico che definisce lo *scenario*, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio;
- 2.d)** definizione di un Programma d'Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al successivo punto 2.g), sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria.
Il PA contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni al perseguimento delle finalità di cui alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), 2007/60/CE (direttiva alluvioni) e 42/93/CEE (direttiva Habitat) e delle altre direttive pertinenti;
- 2.e)** messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d'intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF⁹ ;
- 2.f)** sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il **Contratto di Fiume**, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti;

⁹ Tali processi partecipativi dovranno essere strutturati per favorire decisioni e scelte attraverso <<deliberazioni>> (intese come l'insieme delle interazioni intersoggettive che precedono la decisione finale) con un processo dialogico bilanciato che eviti squilibri a favore degli attori dotati di maggior peso politico ed economico. Pertanto deve essere garantito che la discussione avvenga tra soggetti liberi e uguali e la decisione, essendo l'esito di <<un dibattito allargato>>, possa anche indurre un mutamento nell'orientamento dei partecipanti, favorendo l'assunzione di decisioni più eque e orientate al bene collettivo. La partecipazione non va intesa come un semplice atto burocratico.

- 2.g)** attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti;
- 2.h)** Informazione al pubblico. I dati e le informazioni sui Contratti di Fiume devono essere resi accessibili al pubblico, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web.

Allegato 2 al decreto n. 407/GAB del 31/10/2017
di cui alla Delibera n. 466 del 23/10/2017

Contenuti minimi del Documento d'Intenti

(la cui sottoscrizione da parte dei soggetti promotori avvia ufficialmente il processo contrattuale che si concluderà, al termine del percorso di formazione, con la stipula del "Contratto di Fiume" - oppure di Lago, Costa, Laguna, Foce, Falda mediante un Accordo di Programmazione negoziata, ai sensi della Legge 662/96)

Verso il Contratto di Fiume (di lago, di costa, di foce, di laguna, di falda)

DOCUMENTO D'INTENTI

Luogo..... Data.....

SOGGETTO PROMOTORE DEL CONTRATTO

.....

Recapito del promotore ed eventuali pagine web dedicate al CdF

.....

PREMESSO CHE:

I Contratti di fiume (CdF) sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d'Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo. Sono riconosciuti dalla legislazione italiana all'art. 68 bis del Codice dell'Ambiente (DLgs 152/2006).

Il presente Documento d'intenti ha l'obiettivo di dare avvio ad un processo partecipativo che conduca alla sottoscrizione del Contratto di Fiume (CdF)

L'ambito geografico di riferimento del contratto riguarda di conseguenza..... (descrizione)
dell'ambito geografico interessato.....(descrizione dell'ambito idrografico bacino e sub-bacino interessato)

CONSIDERATO CHE:

Così come definiti in Italia dalla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano 2010): i Contratti di fiume possono essere identificati come processi di programmazione strategica negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. Tali processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti amministrativi e geografici in coerenza con i differenti impianti normativi,

in armonia con le peculiarità dei bacini, in correlazione alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza;

Il **Contratto di Fiume** consente l'adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in maniera paritaria nella ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia dei bacini/sottobacini idrografici;

la **Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo** e del Consiglio del 23 Ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U.C.E. n. L 327 del 22/12/2000), fissa per l'anno 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di "buono" stato di qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso l'integrazione tra le necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità. In particolare viene sottolineata la necessità di ricorrere a sistemi di gestione integrata delle acque e dei territori contermini e di prossimità, le cui politiche di governo e di controllo vanno affiancate alle altre politiche ambientali e di gestione del territorio al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità;

la **Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo** ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la valutazione e la riduzione del rischio di alluvioni. La Direttiva pone agli Stati membri l'obbligo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse. La Direttiva indica la necessità di privilegiare un approccio di pianificazione a lungo termine che viene scandito in tre tappe successive che possono essere ricondotte a tre diversi livelli di approfondimento. L'obiettivo è quello di integrare fin da subito tutti i dati conoscitivi sulla pericolosità, la vulnerabilità ed il rischio idraulico rimandando alle fasi successive tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari per fornire un quadro di maggior dettaglio sulle condizioni di rischio;

il **Consiglio Europeo ha fissato nel 2007 l'obiettivo 20-20-20**, chiedendo all'Europa di ridurre entro il 2020 le emissioni a effetto serra del 20% e al tempo stesso di aumentare la quota di energie rinnovabili e l'efficienza energetica del 20% ponendo quindi obiettivi di sviluppo e di innovazione;

la **strategia europea sulla biodiversità fino al 2020** si prefigge di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi nell'Unione europea (UE) entro il 2020. Tale strategia è parte integrante della strategia Europa 2020, in particolare dell'iniziativa faro «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse». Prevede tra gli obiettivi prioritari che l'UE garantisca piena attuazione delle direttive «Uccelli» e «Habitat» nell'ambito della rete Natura 2000;

La **legge 28 dicembre 2015, n. 221**, che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche (c.d. collegato ambientale). In particolare l'articolo 59 disciplina i contratti di fiume, inserendo l'**articolo 68 - bis al D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente)**. "Tali contratti concorrono alla definizione all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree";

La **strategia nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici** - Ministero dell'Ambiente all'Allegato 3: Proposte d'azione, inserisce il seguente punto: "Favorire forme partecipative per la gestione delle risorse, includendo anche i "Contratti di Fiume", "Contratti di Lago" e "Contratti di falda";

il **Decreto Legislativo 12 settembre 2014, n.133** recante " Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni

dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, con particolare riferimento all'articolo 7 - Norme in materia di gestione delle risorse idriche;

Fa riferimento ai Contratti di fiume il **Programma di Misure della Strategia Marina italiana**, in attuazione dell'art. 13 della Direttiva Quadro 2008/56/CE, recepita dal D.Lvo 190/2010 (2016)

I Contratti di fiume sono previsti tra gli strumenti d'intervento previsti dalle **Linee Guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto al rischio idrogeologico** (Italia Sicura, 2016)

la **Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 25 settembre 2015**, con cui la Regione Sicilia ha aderito alla Carta Nazionale dei CdF, avviando le attività di promozione e supporto alla diffusione dei CdF sul territorio regionale;

la **legge regionale 11 agosto 2015, n.19**, recante *"Norme in materia di risorse idriche"*;

Decreto Assessoriale n°230/Gab. dell'11 settembre 2014 d'istituzione del "Tavolo tecnico interdipartimentale " per il supporto al processo di elaborazione del Piano di gestione del rischio Alluvioni;

il **"Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia"** che prevede quali strumenti di programmazione negoziata, i Contratti di Fiume;

la **Delibera di Giunta regionale 6 agosto 2014, n. 231**, con la quale sono state apprezzate le Linee di indirizzo strategico per la redazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;

il **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni** in Attuazione della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, che individua quali strumenti di programmazione negoziata, i contratti di fiume;

Le amministrazioni e gli altri soggetti firmatari Concordano

Art 1 CRITICITÀ E OPPORTUNITA' RILEVATE PER L'AZIONE DEL CDF

Dagli incontri preparatori al presente documento di intenti sono emersi i principali fattori di criticità e di opportunità, riferibili ai seguenti ambiti tematici a titolo esemplificativo:

Qualità dell'acqua e qualità dell'ecosistema fluviale, rischio idraulico e geomorfologia

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Paesaggio, Pianificazione territoriale, fruizione e sviluppo economico del territorio fluviale

.....

Art 2 GLI OBIETTIVI GENERALI

(Esempio).....La sicurezza idraulica, la quantità e la qualità delle acque, del fiume e dei canali (attorno ai quali c'è la massima concentrazione antropica), assieme alla qualità dell'ambiente fluviale e del territorio del sottobacino (biodiversità, connessioni ecologiche, servizi ecosistemici, ecc.) risultano gli obiettivi prioritari nella gestione del fiume.....

Art 3 METODOLOGIA

Il contratto di fiume (CdF) si svilupperà in questo territorio, prendendo a riferimento i Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume- 12 marzo 2015 - Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, ISPRA. La messa in atto di un processo partecipativo aperto e inclusivo sarà così articolato:

- 1) condivisione del presente Documento d'intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del CdF e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio all'attivazione del CdF.
- 2) messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF, come ad es.: la produzione di una monografia d'area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa un'analisi qualitativa delle principali funzioni ecologiche), territoriale e socio- economico (messa a sistema delle conoscenze), la raccolta dei Piani e Programmi (quadro programmatico), l'analisi preliminare sui portatori di interesse e le reti esistenti tra gli stessi. Tra le finalità dell'analisi vi è la definizione e/o valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi;
- 3) elaborazione di un Documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio;
- 4) definizione di un Programma d'Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al successivo punto 7), sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria.
- 5) sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti;
- 6) attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti;
- 7) Informazione al pubblico. I dati e le informazioni sui Contratti di Fiume devono essere resi accessibili al

pubblico, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web. Il risultato atteso al termine di tale processo è un contratto di fiume formulato nella forma dell'accordo di collaborazione fra soggetti pubblici e privati corredato di un piano di azione costituito da misure condivise, complete di identificazione dei termini e delle modalità di attuazione, nonché dei soggetti da coinvolgere e delle risorse da allocare. Tale Piano di Azione dovrà essere predisposto attraverso una fase trasparente di valutazione delle proposte emerse.

Ai fini dell'attuazione del processo di Contratto di fiume si individuano altresì i seguenti organi:

- **L'Assemblea del Contratto di fiume** che è l'organo consultivo-deliberativo del processo partecipativo (ed è composta dagli attori pubblici e privati che aderiscono al processo);
- **Comitato tecnico-Istituzionale**, che è l'organismo esecutivo del processo (è composto prevalentemente dagli attori istituzionali del processo) ad essa si potranno associare funzioni esecutive in merito all'attuazione delle diverse fasi tecnico-scientifiche di supporto ed attuazione del processo; Il comitato avrà il supporto della **Segreteria Tecnico scientifica**, composta dai soggetti preposti alla gestione tecnica delle diverse fasi del processo fornendo adeguata documentazione nelle fasi di analisi ed elaborazione, nonché con apposite competenze alla facilitazione dei processi di partecipazione (è composta dai tecnici delle strutture competenti dei diversi enti e da eventuali consulenti esterni).

Art. 4 RUOLO E IMPEGNO DEI SOTTOSCRITTORI

I soggetti sottoscrittori del presente Documento di Intenti si impegnano a prestare il loro contributo al processo partecipativo nell'ambito delle proprie competenze, a rendere disponibili le risorse umane, tecniche e strumentali di competenza per l'espletamento dei compiti di cui sopra e a dare adeguata informazione e diffusione del percorso per la sottoscrizione del contratto di fiume.

Sottoscrivono il presente Documento d'Intenti:

..... (Promotore - Coordinatore)

.....

.....

.....

.....

.....

.....